

FISCO E IMPRESE

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

**Adempimenti.** Le indicazioni che sono emerse nel corso dei lavori al tavolo del ministero dello Sviluppo

# Il Pos costa da 25 a 180 euro l'anno

## Ma sul conto finale pesano anche le commissioni sulle transazioni

Francesca Milano  
MILANO

Rispettare l'obbligo di dotarsi del Pos per permettere ai clienti di pagare con il bancomat può costare a negozianti e professionisti fino a 180 euro all'anno. A quantificare la spesa che i commercianti e gli studi sono costretti a sostenere è stato il tavolo istituito dal ministero dello Sviluppo economico insieme al ministero dell'Economia e alla Banca d'Italia.

Secondo i dati raccolti, il costo fisso per i terminali varia dai 2-5 euro al mese per gli apparecchi più innovativi ai 10-15 euro di quelli più tradizionali. Una spesa che, su base annua, arriva a pesare tra i 25-60 euro e i 120-180 euro sui conti degli studi professionali e degli esercizi commerciali. A questo costo fisso si aggiunge, poi, il costo variabile legato al numero e all'ammontare delle transazioni effettuate dalla clientela che dipendono anche dal tipo di circuito

utilizzato. Secondo un'indagine di Federconsumatori, i costi variabili sono pari al 2,5-3,5% sull'importo, a cui si aggiunge una commissione fissa per ogni singola transazione che si aggira tra i 30 e i 50 centesimi.

Su questi costi impatta anche il decreto che regola le commis-

### I PUNTI CRITICI

Le categorie contestano il prezzo troppo elevato L'80% delle operazioni è ancora in contanti: con meno liquidi risparmi dell'1,5%

sioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento del 14 febbraio 2014.

Secondo quanto emerso nell'incontro di ieri, esistono sul mercato soluzioni che offrono diverse combinazioni di servizi e condizioni, fra le quali ciascun esercente o professionista

può scegliere quella più adatta in base alle sue previsioni di utilizzo e ai collegamenti disponibili. «Alcuni operatori di mercato - ha rilevato il ministero - hanno anche lanciato offerte commerciali che prevedono, nell'ambito di un più ampio pacchetto di servizi, la disponibilità gratuita del Pos».

Abbassare il costo degli apparecchi potrebbe contribuire ad aumentare l'uso della moneta elettronica: in Italia solo il 20% delle transazioni avviene attraverso il Pos, mentre negli altri Paesi l'uso del contante non supera il 60% delle transazioni.

Eppure, secondo i calcoli elaborati dai tecnici, l'utilizzo del Pos consentirebbe di ridurre l'impatto dei costi legati all'utilizzo del denaro contante, che sono complessivamente stimati intorno al 1-1,5% rispetto all'entità delle transazioni.

Anche la misura entrata in vigore lo scorso 1° luglio dovrebbe servire a questo sco-

### I numeri

**80%**

**L'uso del contante**  
Secondo i dati forniti dal ministero dello Sviluppo economico, in Italia il contante è utilizzato ancora nell'80% delle transazioni. All'estero, invece, questa percentuale non supera il 60 per cento

**25-180 euro**

**Il costo annuo**  
A influire negativamente sulla diffusione del Pos nei negozi e negli studi professionali è anche il costo di noleggio degli apparecchi, che si aggira tra i 25 e i 180 euro all'anno a seconda del modello. A queste cifre vanno aggiunti i costi legati alle commissioni sulle transazioni

po: dall'inizio del mese, infatti, è scattato l'obbligo per negozianti e professionisti di dotarsi degli apparecchi elettronici per i pagamenti. Sopra i 30 euro, infatti, il cliente può - o meglio potrebbe, visto che non è prevista alcuna sanzione per il commerciante che non si adegua - chiedere di pagare con il bancomat.

Al tavolo dei tecnici - che si sono già riuniti due volte - siedono anche i rappresentanti dell'Abi, dell'associazione italiana istituti di pagamento e di moneta elettronica, del consorzio Pagobancomat e dei gestori dei circuiti Visa e Mastercard: «Gli interlocutori coinvolti nelle discussioni - sottolinea il ministero - hanno manifestato la loro piena disponibilità a continuare a compiere ogni sforzo per rendere l'offerta di questa tipologia di servizio il più possibile flessibile e conveniente».

francesca.milano@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Diritto societario.** Le ultime novità del decreto legge 91

# Sull'Opa per le Pmi una disciplina su misura

Angelo Busani

Nell'ambito del diritto societario, il maxi emendamento del Governo per la conversione in legge del decreto n. 91/2014 aggiunge qualche novità all'impianto originario del decreto legge.

Con il maxi emendamento, infatti, si innova ulteriormente la materia delle azioni di Spa per le quali viene derogato il principio generale "una azione/un voto". Viene ora disposta una modifica dell'articolo 2351 del Codice civile, con queste nuove previsioni:

■ tutte le società, e quindi anche quelle quotate, possono prevedere nel proprio statuto che, in relazione alla quantità di azioni possedute da un soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima (ad esempio, alle azioni è connesso il voto se si tratta di un pacchetto che non supera una certa soglia di capitale sociale; mentre il voto si perde per quella parte del pacchetto che è "sopra soglia") o sia "scaglionato" (ad esempio: le prime dieci azioni hanno dieci voti, le azioni dalla undicesima alla 20 hanno nove voti, le azioni dalla 21 alla 30 hanno otto voti, eccetera);

■ le società, diverse da quelle quotate, possono prevedere nel proprio statuto che siano emesse azioni a "voto plurimo" (ma con un massimo di tre voti) anche per particolari argomenti o con voto subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative.

L'introduzione negli statuti della previsione di emissione di queste azioni a voto plurimo, finora assolutamente vietata nel nostro ordinamento, dovrà essere approvata (nelle società che siano iscritte nel Registro imprese al 31 agosto 2014) con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale presente in assemblea.

Il maxi emendamento del Governo conferma anche l'apertura del Tuf (Testo uni-

co sulla finanza) alle piccole e medie imprese disposta dal Dl 91/2014, con il fine di permettere l'accesso al mercato dei capitali di rischio anche per le piccole e medie imprese. Le Pmi possono modificare la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto, in un intervallo prestabilito tra il 20 (soglia che evidentemente consente ai soci delle Pmi di tutelarsi maggiormente contro il rischio di perdita del controllo) e il 40% (che invece favorisce l'ingresso nel capitale di altri soggetti).

Restano confermati l'abbassamento a 50mila euro per il capitale minimo della Spa e l'abolizione di ogni correlazione tra il valore nominale del capitale sociale della Srl e l'obbligo di nomina dell'organo di controllo. Quindi, la Srl non avrà più la necessità di nominare sindaci o revisori qualunque sia il suo capitale sociale. Per gli atti della Srl (e per tutti gli atti delle altre società diverse dalla Spa) che siano formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, viene poi disposto, nella legge di conversione in corso di approvazione parlamentare, che il Registro imprese deve «procedere alla iscrizione immediata dell'atto», gravando la responsabilità per la legittimità dell'atto iscritto sul solo pubblico ufficiale che ha redatto l'atto in questione.

Il maxi emendamento del Governo non tocca nemmeno la disciplina delle azioni "a voto maggiorato" (ma fino a un massimo di due voti) che, per effetto del decreto legge n. 91/2014, saranno emettabili dalle società quotate (una volta che la Consob abbia attuato questa normativa con un proprio regolamento) e che sono state ideate per fidelizzare i soci e che saranno attribuibili a coloro che conservino la qualità di socio per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi.

### LA NOVITÀ

Arriva la possibilità di modificare (al rialzo o al ribasso) la soglia rilevante per le offerte di acquisto obbligatorie

**Ravvedimento? operoso: quali sono i termini da applicare?**

**COME CORREGGERE LE DICHIARAZIONI FISCALI**  
**DOMANI LA GUIDA PRATICA DEL SOLE 24 ORE**  
Dal ravvedimento spontaneo alle integrazioni tutte le soluzioni a prova di errore per i contribuenti

In vendita a 0,50 euro oltre al prezzo del quotidiano

**I chiarimenti delle Dogane.** La circolare 12/D circoscrive i benefici

# Rinnovabili, niente esenzioni con impianti dal consumatore

Benedetto Santacroce  
Carlo Ezio Teramani

L'agenzia delle Dogane riorganizzando la disciplina dei Sistemi efficienti di utenza (Seu), elimina le esenzioni previste per energie di fonti rinnovabili tutte le volte in cui un impianto di produzione si trova presso un cliente finale. I Seu, in particolare, sono gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituiti da un produttore e un cliente, connessi tramite un collegamento privato. In questo contesto, la circolare 12/D/14 disciplina le ipotesi di base riscontrabili nella prassi, distinguendo le figure di produttore e di cliente, titolare dell'area in cui è si-

tuato l'impianto di produzione. In premessa, si rappresenta che, nel caso in cui il produttore dell'energia elettrica coincida con l'utilizzatore della stessa, si realizza un'ipotesi di autoconsumo, esente dall'imposta, come pure sono esenti i prodotti energetici rinnovabili impiegati per l'autoproduzione.

Diversa è l'ipotesi del Seu dove, si è detto, produttore e

### LA RESTRIZIONE

Nei Sistemi efficienti di utenza (cosiddetti Seu) l'accisa si paga piena perché non c'è autoconsumo

cliente finale non coincidono. In questi casi, possono realizzarsi tre macro ipotesi, tutte disciplinate dalla circolare 12/D e in cui le figure chiave sono, di nuovo, quella del produttore e quella del cliente.

● Quando il produttore è titolare di rapporti di acquisto e vendita dell'energia dalla rete, vendendo a sua volta l'energia stessa al cliente finale, allora l'imposta è dovuta dal produttore anche in relazione agli acquisti effettuati dalla rete. Il cliente, di base, non è considerato soggetto obbligato, ma inciso, in quanto acquista l'energia elettrica da un solo fornitore che si occupa in prima persona degli aspetti commerciali e dell'accesso alla rete. Dunque, il

produttore è il soggetto obbligato ai fini accise e, in quanto esercente un'attività di energia elettrica, deve ottenere la licenza di esercizio per la produzione e l'acquisto per uso commerciale.

● Diverso è il caso in cui il cliente è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l'acquisto dell'energia elettrica dalla rete. In questa ipotesi, il cliente utilizza l'elettricità fornita dal produttore per i propri fabbisogni, vende eventuali eccedenze e acquista eventuali integrazioni. Dunque, o il cliente diventa soggetto obbligato, richiedendo però la fatturazione senza applicazione dell'accisa, oppure deve permettere l'accesso ai contatori al produttore, affinché questi possa applicare l'accisa solo sulla quota di elettricità da lui fornita ed effettivamente consumata dal cliente, ossia al netto delle cessioni.

● Nel terzo caso il produttore è il titolare dei rapporti contrattuali per la cessione di energia alla rete e il cliente è titolare dei rapporti contrattuali per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata dalla rete. Qui, più semplicemente, valgono i principi di cui sopra, applicati però al netto delle differenze, per ciascuna parte (produttore e cliente), autonomamente e senza commissioni, tra acquisto e vendita.

La nuova disciplina riorganizzata con la circolare 12/D, offre lo spunto per un'ulteriore considerazione, valida anche in relazione ai consorzi e alle società associate in genere. I produttori, infatti, in quanto venditori di energia elettrica e non autoconsumatori della stessa, non possono beneficiare dell'esenzione prevista dalla Tabella A allegata al Testo unico delle accise (Tua). Di contro, il cliente finale è sempre tenuto a ricevere l'energia elettrica assoggettata ad accisa, anche se prodotta da fonte rinnovabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università Cattolica del Sacro Cuore

**ALTIS**  
ALTA SCUOLA  
IMPRESA E SOCIETÀ

Executive

# MBA

**MASTER  
IN BUSINESS  
ADMINISTRATION**

### IMPRENDITORIALITÀ

Motivazione al successo, propensione al rischio, capacità organizzative e decisionali, assunzione di responsabilità.

### MANAGERIALITÀ

Capacità di intuizione dei business, delle loro evoluzioni strategiche, della loro durata, della loro sostituibilità.

### GLOBALIZZAZIONE

Sviluppo e gestione dei processi di internazionalizzazione e globalizzazione, delle relazioni e del networking internazionale.

### INNOVAZIONE

Capacità di differenziare la propria azienda dalla concorrenza, conquistare e mantenere posizioni di leadership su mercati e ottenere margini di profitto crescenti.

**24ORE  
BUSINESS SCHOOL  
Milano**



**2ª EDIZIONE  
Milano  
dal 9 ottobre 2014**

Formula  
Part time Blended

Aula, distance learning  
& tutoring on line  
**20 mesi / 3 gg. al mese**

● SONO APERTE LE SELEZIONI

● PROGRAMMA E MODALITÀ DI AMMISSIONE [WWW.ILSOLE24ORE.COM/MBA](http://WWW.ILSOLE24ORE.COM/MBA)

Servizio Clienti  
tel. 02 (06) 3022.3906  
fax 02 (06) 3022.4462/3034  
[business.school@ilsole24ore.com](mailto:business.school@ilsole24ore.com)

GRUPPO **24ORE**

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi  
Milano - via Monte Rosa, 91  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008